

SEDUTA N. 19 DEL 12 GIUGNO 2001

RESOCONTO INTEGRALE

19.

SEDUTA DI MARTEDI' 12 GIUGNO 2001

PRESIDENZA DEL SINDACO DOMENICO PRITELLI

INDICE

**Presentazione e illustrazione delle principali modifiche
da apportare allo Statuto comunale**

SEDUTA N. 19 DEL 12 GIUGNO 2001

La seduta inizia alle 21,10

Il Sindaco invita il Segretario Comunale, dott. Maria Donato, a procedere all'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Pritelli Domenico	presente
Gasperi Fosco	presente
Caldari Antonio	presente
Olmeda Oscar	assente giustificato
Balestrieri Cora	presente
Scola Davide	presente
Gennari Remo	presente
Galeazzi Giovanni Mario	presente
Muccini Massimo	presente
Franchini Cristina	presente
Scola Milena	assente giustificato
Leardini Marco	assente
Tacchi Bruna	assente giustificato
Gabellini Paola	presente
Lavanna Roberto	presente
Miceli Giovanni	presente
Boccalini Stefano	assente(<i>entra durante la seduta</i>)

Considerato che sono presenti n. 12 componenti il Consiglio comunale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

Presentazione e illustrazione delle principali modifiche da apportare allo Statuto comunale

SINDACO. L'ordine del giorno reca, come unico argomento: Presentazione e illustrazione delle principali modifiche da apportare allo Statuto comunale.

Si tratta di un Consiglio monotematico sulla Carta fondamentale del Comune, qual è lo Statuto comunale, sotto forma di "chiacchierata" su quelli che sono gli aspetti che riguardano lo Statuto stesso, di interesse del Consiglio comunale, nel senso che c'è una parte strettamente tecnica di adeguamento al nuovo TUEL 267/2000 e questa parte non permette grandi esercizi di democrazia né di fantasia. Se il riferimento legislativo è cambiato perché un altro riferimento legislativo è stato abrogato lo si scrive e basta. Invece c'è uno spazio all'interno del quale il Consiglio comunale può fare delle elaborazioni e questo spazio è quello che abbiamo individuato nella breve illustrazione che vi abbiamo inviato.

Non si tratta, naturalmente, di un lavoro che sostituisce quello della Commissione, anzi da questa seduta possono emergere anche suggerimenti per il lavoro della Commissione, alla quale consegneremo la bozza di lavoro che è

già pronta, affinché cominci il suo lavoro appena lo ritenga possibile. Certamente ci vorrà un po' di tempo per leggere questa bozza di Statuto e rifletterci.

Se si vuole stabilire questa sera stessa, visto che è presente il consigliere Miceli, quale può essere la data che si può presumere utile per convocare la Commissione, ne possiamo prendere atto anche questa sera, tenendo conto del tempo che ritenete necessario per leggervi la bozza.

GIOVANNI MICELI. Una quindicina di giorni.

(Si discute sulla data)

SINDACO. Quindi, martedì 26 giugno, alle ore 15.

Procediamo con la discussione dei punti individuati come interessanti per un Consiglio comunale.

Il primo recita: "L'art. 6, comma 2 introduce l'obbligo di specificare a livello statutario i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio. Nel realizzare quanto sopra occorrerà tenere presente l'obbligo di adeguamento ai Capi I e II e al Titolo II del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e

SEDUTA N. 18 DEL 12 GIUGNO 2001

integrazioni". Il nostro Statuto attualmente tratta la questione dell'articolo 31 affidando la competenza in materia di contenzioso al Segretario generale. L'articolo 6 del T.U. è quello che riguarda gli statuti comunali e provinciali.

Riguardo a questi modi, nella discussione che abbiamo fatto con il Segretario e il dott. Colonnelli, non abbiamo trovato maniera di precisare in maniera diversa questa rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, dall'attribuzione di questa rappresentanza medesima al Segretario comunale. Anche perché è la persona che dal punto di vista della formazione, per questa cosa, probabilmente all'interno del Comune è più adatta. Sul fatto che debba essere personale già individuato dal D. Lgs. 29 — i dirigenti hanno la possibilità di resistere alle liti, ed è una norma non decaduta, anzi è l'inquadramento attuale di separazione delle funzioni fra la gestione e gli indirizzi — se avete osservazioni in proposito le discutiamo. Si tratta di scegliere eventualmente un'altra figura, sempre nell'ambito dirigenziale, che potrà essere un capo settore, che non credo abbia più punti di forza della figura del Segretario generale.

Se volete fare osservazioni, apriamo la discussione, andando punto per punto.

GIOVANNI MICELI. Vista la separazione delle competenze di gestione da quelle di indirizzo è chiaro che la competenza a resistere in giudizio non può che essere della struttura, quindi dei responsabili della struttura burocratica dell'ente. Sicuramente il Segretario generale sotto il profilo tecnico è il più indicato, anche se metterei una clausola di salvaguardia, nel senso di far salve comunque le competenze specifiche per i singoli responsabili di servizio, dovesse esserci la circostanza in cui può essere opportuno che sia un responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio, tipo il contenzioso tributario, perché i responsabili di servizio, giusta la legge 29, nel momento in cui assumono le posizioni organizzative svolgono in tutto e per tutto le funzioni dirigenziali, quindi possono rappresentare legittimamente l'ente in giudizio nelle circostanze in cui dovesse essere opportuno. Quindi, una clausola che faccia salva l'eventuale competenza dei

singoli dirigenti, in particolare il contenzioso tributario.

SINDACO. Per il contenzioso tributario non c'era qualcosa previsto a parte?

GIOVANNI MICELI. A maggior ragione metterlo nello Statuto, facendo salva l'eventuale competenza dei responsabili di servizio può essere utile in questo senso, proprio a riconoscere un'eventuale competenza attribuita da norme regolamentari a qualche responsabile di servizio, quale quello del servizio tributario. (*Interruzione*). Sì, il Sindaco può rappresentare, ma andrebbe contro il principio di separazione dei compiti dirigenziali e di gestione dai compiti di indirizzo che sono propri del Sindaco e degli organi di indirizzo.

ROBERTO LAVANNA. Mi chiedo: la figura del Segretario comunale, nei Comuni è obbligatoria?

Dott.ssa MARIA DONATO, *Segretario comunale*. Quella, ancora sì.

ROBERTO LAVANNA. Mi sembrava che ci fosse una possibilità, da parte del Sindaco...

Dott.ssa MARIA DONATO, *Segretario comunale*. La categoria ha resistito...

ROBERTO LAVANNA. Comunque c'era una proposta in questo senso. Mi chiedo se un domani...

Dott.ssa MARIA DONATO, *Segretario comunale*. Cambieremo lo Statuto, eventualmente.

Proprio oggi c'era un articolo che prendeva posizione, su *Il Sole 24 Ore*, rispetto a quanto diceva prima il consigliere Miceli, ma anche questa è oggetto di discussione.

SINDACO. Passiamo al secondo punto, a proposito degli organi, Titolo III della 267: ai sensi dell'art. 38, comma 6 del testo unico, se si vogliono costituire Commissioni consiliari lo Statuto deve prevederne l'istituzione. Credo che non ci siano molte discussioni da fare sul

SEDUTA N. 18 DEL 12 GIUGNO 2001

lasciare la previsione che possano essere istituite le Commissioni consiliari, poi vedremo quali. Ci saranno le delibere costitutive delle Commissioni stesse, ma circa il fatto che nello Statuto questo debba essere previsto penso che possiamo essere d'accordo.

GIOVANNI MICELI. Stavo pensando se “possono” o “debbono”. Sarei per prevederle nello Statuto come un organismo da farsi, quasi obbligatorio.

SINDACO. L'idea che abbiamo è quella di metterle. L'articolo 38 cosa dice?

Dott.ssa MARIA DONATO, *Segretario comunale*. Dice “se previste dallo Statuto”.

SINDACO. Recita: “Quando lo Statuto lo preveda il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina il potere delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”.

GIOVANNI MICELI. Anche perché, se ricordo bene, era previsto nel vostro programma di legislatura, di istituirle, quindi mi pare che si vada in quella direzione. In sostanza chiedo, per quanto possibile, di prevederle nello Statuto più come obbligatorie che non come una facoltà.

SINDACO. D'altra parte si dice “qualora lo Statuto lo preveda”. Se nello Statuto dici “le Commissioni consiliari possono essere istituite”... Tu proporresti “devono” essere istituite? Nel vecchio Statuto era scritto “E' istituito il difensore civico”, che non è mai stato istituito”. Se lo cambiamo con “può essere istituito il difensore civico”, forse rendiamo l'articolo un po' più veritiero.

GIOVANNI MICELI. Io sarei dell'avviso che bisognerebbe lasciarlo così com'è il difensore civico e cercare di istituirlo.

SINDACO. Ma se chi l'ha scritto in tanti anni non l'ha fatto, è anche perché, probabilmente, non è così semplice.

GIOVANNI MICELI. D'altra parte anche scrivendo “devono”, dipende comunque dalla volontà dell'Amministrazione.

SINDACO. Secondo me il “possono” salva la situazione, è la forma più corretta.

Un altro argomento su cui vanno confrontati gli orientamenti è il seguente: “Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del testo unico, può essere prevista dallo Statuto la figura del Presidente del Consiglio”, cosa che prima del testo unico non era possibile nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. L'orientamento mio personale e credo della maggioranza in generale, ritengo sia quello della non necessità, in un comune come il nostro, dell'istituzione del Presidente del Consiglio.

GIOVANNI MICELI. Ci trova d'accordo. Penso che il Sindaco possa svolgere appieno le funzioni di Presidente di un Consiglio come il nostro.

SINDACO. Anche da quest'altra parte siete d'accordo?

“Ai sensi dell'art. 42, comma 3 e 43, comma 3 del testo unico lo Statuto deve rispettivamente: a) prevedere i modi in cui il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori; b) fissare il termine entro cui il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

L'articolo 11 dello Statuto vigente parla di documento contenente gli indirizzi generali di governo e nella nuova bozza è denominato “Linee programmatiche” perché è proprio il linguaggio usato dal testo unico.

Riguardo alle linee programmatiche c'è un tempo entro il quale il Sindaco deve presentare queste linee programmatiche al Consiglio e questo tempo va stabilito, lo possiamo scegliere. Non so se abbiate qualche orientamento. D'altra parte Miceli è un segretario comunale, quindi qualche cosa deve aver pensato.

GIOVANNI MICELI. In giro avete sentito gli altri Comuni?

SEDUTA N. 18 DEL 12 GIUGNO 2001

SINDACO. Confrontando quello che si è potuto sentire da altri e anche tenendo conto di quella che è stata la conclusione di un centro studi, quello che è venuto fuori è stato “entro cinque mesi”. Voi avete qualche tempo diverso, motivato?

GIOVANNI MICELI. Dipende dalla discrezionalità dell’ente. Per quanto ne sappia questo era un documento che in passato andava presentato nella prima riunione del Consiglio insieme al programma. Per quanto ne so i tempi sono quelli: 150-180 giorni.

SINDACO. Qui sono 5+1: diventano sei mesi, quindi 180 giorni.

GIOVANNI MICELI. Prima era prevista una presentazione che poi era il programma elettorale. Adesso il tentativo è quello di far nascere un documento che in qualche modo coinvolga tutto il Consiglio e tutta la Giunta attraverso un confronto che veda la partecipazione anche dei consiglieri.

Dott.ssa MARIA DONATO, *Segretario comunale*. I cinque mesi possono anche soccorrere in questo: siccome le elezioni si fanno ormai in un unico periodo, quello tra aprile e giugno, in cinque mesi avvicinano alle date di predisposizione del bilancio, quindi in qualche modo il documento di programmazione politica ritorna anche con la programmazione economica.

SINDACO. Anche perché deve essere tradotta in bilancio, quella programmazione.

GIOVANNI MICELI. Quindi, 150-180 giorni vanno bene.

Dott. UMBERTO COLONNELLI, *Dirigente*. Oltre non si può andare, prima sì.

SINDACO. Infatti la dicitura è “entro”. Riguardo ai modi in cui il Consiglio partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche, sempre per il fatto che diventa una verifica in corso d’opera, c’è una

verifica in corso d’opera da fare che è quella della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 settembre, la traduzione in bilancio è la cosa fondamentale anche per la verifica dello stato di attuazione, più che dire che contestualmente alla verifica della persistenza degli equilibri di bilancio si fa anche la verifica dello stato di attuazione del programma mi sembra non si possa, pertanto mi sembra una cosa sensata. Miceli darà atto di questo, perché in occasione della verifica degli equilibri di bilancio aveva fatto una richiesta in questo senso. E’ una richiesta che aveva una logica.

GIOVANNI MICELI. Sono d’accordo.

*(Entra il consigliere Leardini:
presenti n. 13)*

SINDACO. Ai sensi dell’art. 43, comma 4 del testo unico può essere rivista la disciplina, già contenuta nell’art. 8, comma 5 dello Statuto, relativa ai casi di decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute consiliari.

Ci è sembrato che quello che lo Statuto attualmente prevede in questa materia possa essere lasciato inalterato: è la previsione di decadenza o di avvio della procedura che porta alla decadenza dopo tre assenze ingiustificate. Anche perché, in alternativa cosa possiamo dire? Due? Quattro?

GIOVANNI MICELI. Sono d’accordo.

SINDACO. “Ai sensi dell’art. 44, comma 1 del testo unico, lo Statuto deve prevedere le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite. A titolo esemplificativo, forme di garanzia e partecipazione delle minoranze potrebbero consistere nel prevedere che qualora il Consiglio sia chiamato dalla legge all’atto costitutivo dell’ente o da convenzione a nominare più rappresentanti del Consiglio stesso presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze”. Mi sembra che sia un modo di tutelare le minoranze che soddisfa quanto previsto dal testo unico.

GIOVANNI MICELI. Sì, risponde all'esigenza di coinvolgere le minoranze.

SINDACO. "Ai sensi dell'art. 44, comma 1 ultimo inciso e comma 2, è opportuno modificare come segue l'articolo 8, comma 1 dello Statuto: «Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione e altre commissioni di garanzia». La presidenza delle suddette Commissioni è attribuita al consigliere appartenente all'opposizione che ha conseguito il maggior numero dei voti da parte dei membri delle opposizioni a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio". Questa votazione separata serve a non mescolare le carte, anche perché abbiamo avuto esperienza che mescolare le carte porta la maggioranza a scegliere anche la minoranza.

Vi sono osservazioni?

Il punto 7) recita: "Lo Statuto deve essere ovviamente rivisto anche da un punto di vista tecnico, in quanto contiene riferimenti normativi non più attuali anche per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 267 del 2000, nella legge 212 del 2000 e nelle nuove disposizioni che hanno modificato la 241/90", praticamente quella sorta di adeguamento tecnico in cui non c'è molta materia di discussione per il Consiglio che avevo premesso all'inizio.

Abbiamo esaurito quello che è stato individuato come materia di discussione in questa sede. Vi viene in mente qualcos'altro che possa essere materia di discussione?

GIOVANNI MICELI. Intanto, in premessa volevo dare atto ed apprezzare la scelta di promuovere un confronto sulla Carta fondamentale dell'attività dell'ente, nell'interesse della collettività, in Consiglio comunale. Spero che in futuro si faccia altrettanto su temi che possono essere d'importanza fondamentale per l'attività dell'ente.

Nel merito, condivido il fatto riportato anche sul foglio che ci è stato dato, come base di discussione. E' chiaro che fundamentalmen-

te si tratta di un adeguamento dello Statuto alle norme vigenti, soprattutto fondato sulla separazione che diceva prima il Sindaco delle competenze, quindi si tratta di adeguare le norme dello Statuto e individuare le competenze così come previste per legge e riportarle nello Statuto.

Due sole questioni volevo porre in discussione. La prima riguarda la partecipazione dei cittadini. Il nostro Statuto già prevedeva il referendum e la legge 267 dà la possibilità di ampliare questa prerogativa dei cittadini, con il referendum cosiddetto "abrogativo". E' chiaro che è uno strumento che può essere oggetto di strumentalizzazione se vogliamo, però credo che, disciplinata in modo adeguato possa essere prevista questa facoltà e possibilità che la legge riconosce. Mi rendo conto che sono tutti strumenti di democrazia che possono essere utilizzati per fini diversi, ma ribadisco che disciplinandoli in modo adeguato, prevedendo un numero adeguato di elettori e di cittadini che possano fare proposte al Consiglio ritengo che si possa pensare di prevedere nel nostro Statuto anche questa prerogativa dei cittadini.

Un'altra questione che ritengo di porre, quanto meno, alla valutazione dei consiglieri è la seguente. Qualche anno fa, prima della 142 in particolare ma soprattutto anche negli ultimi anni, tutta l'attività dell'ente veniva realizzata con gli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta soprattutto, quindi significava che tutto quello che l'ente faceva, sceglieva, decideva veniva posto in delibere della Giunta. Con la separazione delle competenze, cioè da quando i responsabili di servizio hanno la competenza della gestione, la maggior parte delle scelte, in conformità alla legge, le fanno i responsabili di servizio con determinazioni proprie. Mentre le deliberazioni prima venivano pubblicate all'Albo pretorio ed era una forma di conoscenza da parte dei cittadini o di chi riteneva di doverlo fare, adesso con le determinazioni dei responsabili di servizio, per poter conoscere le scelte, avere informazioni su quello che si fa, sull'attività complessiva dell'ente in termini di gestione bisogna andare a vedere le determinazioni dei responsabili di servizio. Quindi, occorrerebbe valutare se non sia il caso di prevedere nello Statuto la pubblicazione anche delle determinazioni dei responsabili di servizio, rile-

SEDUTA N. 18 DEL 12 GIUGNO 2001

vando, per quanto possa essere utile e non perché lo dice la prefettura, che in questo senso c'è un'indicazione della prefettura stessa che suggerisce — non è un obbligo di legge pubblicare le determinazioni — di prevedere nello Statuto la possibilità di pubblicarle.

Credo che sarebbe uno strumento che consentirebbe a tutti i consiglieri una accessibilità più stringente alle informazioni sull'attività dell'ente, quindi secondo me va valutato.

SINDACO. Lo prendiamo in considerazione, anche tenuto conto che c'è questo invito da parte delle prefetture.

GIOVANNI MICELI. C'è una circolare.

Dott.ssa MARIA DONATO, *Segretario generale*. La prefettura ha messo in evidenza il fatto che la legge non lo preveda, che però può essere fatta.

GIOVANNI MICELI. L'ho detto, infatti. E' chiaro che non è un obbligo che può imporre la prefettura ai Comuni, ma di un suggerimento. Si tratta di valutarlo nella piena autonomia decisionale dell'ente.

SINDACO. Partendo dal fatto che le determine dei responsabili di settore non sono atti privati da tenere nel cassetto e da non far vedere.

GIOVANNI MICELI. No, no... Premetto che chiunque può andare a vedere anche adesso, non c'è problema in questo senso. Si tratta di valutare se sia il caso...

SINDACO. E' una semplificazione della consultazione.

GIOVANNI MICELI. Esatto, nel senso che chiunque lo ritenga possa andare all'Albo pretorio, vedere quello che ha fatto il responsabile del servizio opere pubbliche, del servizio urbanistica e così via. Questo per il fatto che di deliberazioni la Giunta ne fa pochissime, perché è la legge che lo prevede e penso che in futuro saranno ancora di meno, come è giusto che sia. Se prima la legge prevedeva per le delibere una pubblicazione un certo iter, probabilmente sarà opportuno, per dare le stesse garanzie, prevedere una pubblicazione delle stesse determinazioni.

Un'altra cosa che volevo dire, non molto importante, ma dove è stata attuata ha avuto successo, è quella di prevedere nello Statuto il cosiddetto "Consiglio dei ragazzi".

SINDACO. C'è già.

GIOVANNI MICELI. Allora non aggiungo niente di più.

Per il resto ci riserviamo di valutare l'articolo.

_____. Volevo chiedere se le determine dei capi servizio sono impugnabili dai cittadini. Se un cittadino si sente leso nei suoi diritti per una determina di un capo settore, la può impugnare? Concordo pienamente con il fatto di poterle pubblicare, perché poi ci saranno dei termini per poterle impugnare, così come si impugnavano le deliberazioni.

SINDACO. Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la seduta.

La seduta termina alle 22,00